

Osservatorio Sicurezza - Ordine Architetti di Bologna

Newsletter 4-5/20

Premessa

Facendo seguito alle numerose comunicazioni pervenute e trasmesse anche dai colleghi agli iscritti, dopo la news 3 di marzo dedicata all'emergenza covid-19 ed in seguito alla ripresa delle attività, si trasmettono ulteriori informative per adeguare al meglio le misure di contenimento alla diffusione del contagio nei cantieri.

1) PROTOCOLLO GESTIONE COVID-19 CANTIERI-CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI EDILI

Il Protocollo detta le regole per tutte le imprese del settore per svolgere la propria attività e gli obblighi e la regolamentazione da attuare per rispettare le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID- 19 negli ambienti di lavoro del settore. Ha validità, ai sensi e per gli effetti dei decreti governativi vigenti e futuri connessi alla pandemia Covid-19 in corso, fino alla durata della pandemia stessa, declina specifici adempimenti per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Le imprese potranno adottare il presente protocollo di regolamentazione all'interno dei propri cantieri e dei luoghi di lavoro, per tutelare la salute delle maestranze e personale presenti all'interno dell'azienda e del cantiere, garantendo la salubrità dell'ambiente di lavoro. Si allega il documento in power point per possibile utilizzo formativo da parte dei Coordinatori della sicurezza.

Fonte: Fonte: Ance Venezia - vedi all.sic.1

2) EMERGENZA COVID19 (SARS-COV-2): IMPRESE APERTE, LAVORATORI PROTETTI - VERSIONE 3 del 27.4.2020.

Obiettivo del progetto è stabilire un quadro di riferimento procedurale, organizzativo e tecnologico volto a minimizzare le probabilità di trasmissione del contagio tra persone che non presentano sintomi, così da consentire un rientro controllato, ma pronto sui luoghi di lavoro e di aggregazione sociale, non appena i dati epidemiologici lo consentiranno. Tutto questo nella convinzione che la massima protezione delle persone nel loro luogo di lavoro sia tanto imprescindibile quanto una rapida riapertura delle attività economiche del Paese quale elemento chiave per la loro competitività se non addirittura per la loro stessa sopravvivenza, specialmente nel caso delle piccole e medie imprese. Proprio in quest'ultima prospettiva le linee quida e prassi definite dovranno abbinare alla garanzia del conseguimento di un efficace controllo dei rischi di contagio, la praticabilità tecnica ed economica in tempi rapidi a qualsiasi stadio delle filiere produttive, dalle piccole alle grandi imprese. Questo documento è da considerarsi in stretto collegamento con il Protocollo del 14 marzo 2020, poi aggiornato il 24 aprile 2020, di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto da CGIL, CISL, UIL ed associazioni datoriali su invito del Presidente del Consiglio (Appendice 1) e di analoghe linee guida relative al settore edile1 e al settore dei trasporti. Si mira a delineare le indicazioni contenute nel Protocollo in prassi e metodologie applicative che possano favorire una rapida implementazione nei contesti di riferimento (vedi Capitolo 2), ed in particolare nelle attività produttive, siano esse attualmente attive o sospese, in una prospettiva temporale che dipenderà dalla durata della emergenza SARS-CoV-2. Quanto elaborato dal presente progetto deve con- sentire a ogni azienda di poterne declinare le prassi e le misure suggerite nella propria specificità. Il Protocollo succitato al suo punto 13 prevede per altro che in ogni azienda si costituisca un comitato tra datori di lavoro e rappresentanze dei lavoratori, ove presenti, o con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST), che ne monitori l'applicazione. In ultima analisi il lavoro promosso è reso pubblico e messo a disposizione dei decisori politici e dell'Istituto Superiore di Sanità a eventuale supporto delle decisioni di loro spettanza nell'ambito delle rispettive competenze.

Fonte: Fonte: Poltecnico di Torino - vedi all.sic.2

3) Schede Tematiche sulle misure per il lavoro adottate dall'Italia durante l'emergenza da COVID-19. Sette schede tematiche sulle misure di politica del lavoro e di sostegno alle imprese durante l'emergenza da COVID-19

Come noto l'Italia è stato il primo paese europeo ad essere pesantemente colpito dalla diffusione del nuovo coronavirus. L'emergenza sanitaria si è rapidamente trasformata in una emergenza economica e sociale. Per un verso, le attività produttive e i contesti di lavoro sono diventati un rischio per la propagazione del virus.

Peraltro, le restrizioni alla circolazione di lavoratori e cittadini, le misure di distanziamento fisico e la sospensione delle attività economiche e professionali ritenute non essenziali, hanno prodotto un'emergenza per l'occupazione e le imprese che ha richiesto l'adozione di misure straordinarie in materia di lavoro e di politica sociale.

L'Associazione per gli studi internazionali comparati sul diritto del lavoro e le relazioni industriali (ADAPT) ha curato la realizzazione di sette schede tematiche che documentano informazioni, per la condivisione a livello nazionale e internazionale, sulle misure di politica del lavoro e di sostegno alle imprese che sono state adottate durante l'emergenza da COVID-19.

Questo lavoro è frutto della collaborazione tra ADAPT e l'Ufficio dell'Organizzazione internazionale del lavoro per l'Italia e San Marino. Le schede tematiche sintetizzano gli aspetti principali delle suddette misure e il contesto normativo e istituzionale che ne ha motivato la loro adozione.

Temi trattati dalle schede:

Il telelavoro per prevenire e contrastare la diffusione del COVID-19- Il lavoro da remoto è stato identificato dal Governo italiano come la principale misura da adottare per prevenire e contrastare la diffusione del COVID-19 anche all'interno dei luoghi di lavoro.

L'obiettivo è stato quello di rendere possibile la prosecuzione delle attività lavorative e garantire ai lavoratori e alle lavoratrici adeguati livelli di protezione per tutte quelle attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. Il lavoro da remoto è stato così indicato dal Governo come misura ordinaria di lavoro per le pubbliche amministrazioni e fortemente raccomandata ai datori di lavoro privati. Persino le attività sospese possono essere svolte se in modalità di lavoro da remoto (vedi scheda-all. 1):

Tutela della salute e sicurezza e misure di contrasto al COVID-19 nei luoghi di lavoro. La tutela contro la diffusione di un virus come il COVID-19 non rientra all'interno della tradizionale nozione di tutela contro i rischi propri dei contesti lavorativi, non essendo le epidemie virali rischi normalmente connesse all'attività produttiva. Ciononostante, le modalità di diffusione del virus interessano direttamente i contesti produttivi, dove le continue interazioni sociali possono diventare occasioni di trasmissione, configurandosi il contagio come rischio generico. È per questo motivo che alcuni degli strumenti messi in atto dal legislatore italiano riguardano la diminuzione dei contatti interpersonali e la loro gestione con la massima sicurezza possibile. Oltre a promuovere il lavoro da remoto, altre misure sono state adottate al fine di aumentarne la tutela contro il rischio di contagio nello svolgimento del proprio lavoro. Attraverso un confronto costante tra Governo e parti sociali, 14 marzo 2020 è stato siglato un Protocollo per regolamentare le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro (vedi scheda all.2);

Divieto di licenziamento durante la crisi da COVID-19. L'emergenza da COVID-19 ha determinato per alcune aziende una crescente difficoltà di gestione delle risorse economiche, a causa dell'interruzione del ciclo economico che ha colpito maggiormente alcuni settori produttivi, come le imprese del comparto turistico. Questa tendenza ha condotto diversi datori di lavoro a dover ricorrere come estrema ratio al licenziamento del personale per far fronte a questa emergenza. Per tutelare i lavoratori e le lavoratrici far fronte Governo, in consultazione con le parti sociali, ha disposto temporaneamente il divieto di licenziamento sollecitando le imprese a ricorrere agli ammortizzatori sociali. (vedi scheda all.3);

Congedi retribuiti e utilizzo delle ferie durante la crisi da COVID-19. Al fine di gestire l'emergenza, le istituzioni italiane hanno raccomandato alle imprese e alle amministrazioni l'utilizzo di strumenti ordinari come i congedi ordinari retribuiti nel lavoro pubblico e il ricorso alle ferie nel settore privato. Questo al fine di evitare l'interruzione del rapporto di lavoro e anche il ricorso al licenziamento per motivi economici (facoltà questa poi paralizzata da successivi interventi emergenziali- vedi scheda all.4);

Misure di sostegno al reddito durante la crisi da COVID-19

Per far fronte alle conseguenze sociali delle drastiche misure di sospensione o riduzione di molte attività produttive e servizi professionali finalizzate al contrasto e al contenimento della diffusione del Covid-19, il Governo italiano ha messo in campo diversi interventi volti a garantire la continuità occupazionale e del reddito dei lavoratori. Accanto alle misure ordinarie, previste per i casi di sospensione e interruzione dell'attività di lavoro delle imprese più strutturate e rispetto alle quali sono state in questo momento semplificate le modalità di accesso, sono state definite con successivi provvedimenti di durata temporanea alcune misure emergenziali per le imprese di minori dimensioni.

L'obiettivo dei provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 è quello di tutelare non solo tutti i lavoratori subordinati indipendentemente dalla natura / durata del contratto di lavoro) ma anche, per quanto è possibile e con diversi strumenti, i lavoratori autonomi e i professionisti. Un ruolo

importante è stato svolto anche dalle parti sociali che hanno utilizzato strumenti bilaterali di sostegno al reddito presenti in alcuni settori (commercio, artigianato, turismo, edilizia, agricoltura -<u>vedi scheda all.5);</u>

Misure finanziarie e fiscali di sostegno alle imprese per far fronte all'emergenza da COVID-19

Accanto alle misure messe in campo per garantire la continuità occupazionale e il reddito dei lavoratori, a

Accanto alle misure messe in campo per garantire la continuità occupazionale e il reddito dei lavoratori, a seguito delle misure di sospensione o riduzione di molte attività produttive per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19, il Governo ha previsto misure fiscali e finanziarie a favore delle imprese. L'obiettivo è attenuare l'impatto delle restrizioni alle attività produttive e la conseguente prevedibile crisi di liquidità delle imprese, intervenendo con il differimento degli adempimenti fiscali, fino alla concessione di mutui - vedi scheda all.6);

Le tutele per i lavoratori del settore sanitario durante la crisi da COVID-19. In questa fase di emergenza da Covid-19, medici, infermieri e assistenti sanitari stanno prestando la loro attività oltre il normale orario di lavoro, per cercare di garantire le cure a tutta la popolazione colpita dal virus.

Per questa ragione, il Governo ha deciso di stanziare molte risorse economiche per riconoscere agli operatori sanitari bonus e sussidi per tutelare diverse esigenze, oltreché assumere nuovo personale e indennizzare anche tutto il personale medico e paramedico in caso di contagio avvenuto in servizio. Gli operatori sanitari, infatti, sono i più esposti a tale rischio. (vedi scheda all.7).

A cura di ADAPT (Associazione per gli studi internazionali comparati sul diritto del lavoro e le relazioni industriali) e in collaborazione con l'Ufficio OIL per l'Italia e San Marino

Fonte: ILO- Allegati schede 1-2-3-4-5-6-7

4) LISTA DI CONTROLLO PER LA PREVENZIONE DA COVID-19 -

Si allega in conclusione per opportuna conoscenza il documento redatto dalla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare Servizio Prevenzione collettiva e Sanità pubblica dell'AUSL di Bologna che viene utilizzato dagli ispettori ASL per le verifiche adempimenti COVID-19 in cantiere.

Vedi all.sic.n.3

Approfondimenti



La sanificazione straordinaria degli automezzi aziendali per la prevenzione del contagio.

L'attività di "sanificazione" si può definire come "il complesso dei procedimenti atti ad igienizzare (rendere sani) determinati ambienti e mezzi mediante attività successive di pulizia e disinfezione".

In particolare l'attività di "pulizia" è il "complesso dei procedimenti atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza. È quindi l'operazione che consente di eliminare lo sporco dalle superfici, in modo da renderle visibilmente pulite". Mentre l'attività di "disinfezione" è il "complesso dei procedimenti atti a sanificare determinati ambienti confinati ed aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di agenti patogeni". E si precisa che la sola pulizia (detersione), "anche se correttamente eseguita, non è sufficiente a garantire la totale eliminazione degli agenti patogeni, i quali aderiscono tenacemente alle superfici, anche quelle apparentemente più lisce. La fase di disinfezione è, quindi, sempre indispensabile per consentire l'efficace abbattimento della carica patogena negli ambienti e sulle attrezzature".

Si ricorda inoltre che le Linee Guida "Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica" stabiliscono che: "la sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente".

A fornire queste informazioni per la sanificazione degli automezzi aziendali è un documento dal titolo "Istruzioni di sanificazione speditiva di cabine di guida di automezzi aziendali a fini di prevenzione del contagio COVID-19". Un documento, curato dall'Ing.Davide Levo.

Il documento riguarda "la sanificazione periodica e straordinaria degli abitacoli e delle cabine di guida degli automezzi impiegati per esigenze aziendali che non siano assegnati in via permanente ad un unico

conducente". Le operazioni descritte nel documento "devono essere eseguite da personale debitamente informato e formato nonché dotato dei dispositivi di protezione individuale previsti dal documento aziendale di valutazione dei rischi ex D.Lgs 81/2008 e/o prescritti dalle vigenti disposizioni anticontagio". L'articolo si sofferma sui sequenti argomenti:

- I prodotti e gli strumenti di sanificazione;
- La procedura di sanificazione straordinaria degli automezzi;
- Le raccomandazioni per l'impiego di automezzi condivisi;

I prodotti e gli strumenti di sanificazione.

Riguardo agli strumenti e prodotti di pulizia il documento ricorda che la fase preliminare di pulizia "deve essere eseguita normalmente mediante acqua e detergenti tensioattivi a pH neutro, questi da impiegarsi secondo le istruzioni d'uso dei produttori".

Inoltre le parti e le superfici da sanificare, "una volta rimossa la sporcizia più grossolana, devono essere pulite mediante spugne o panni in microfibra monouso oppure carta usa e getta imbevuta di detergente".







Strumenti e prodotti di disinfezione.

Si indica che "per la disinfezione di ambienti contagiati o potenzialmente contagiati da coronavirus COVID-19, la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 raccomanda l'uso di: alcol etilico (etanolo) almeno al 70% v/v;

ipoclorito di sodio 0,1% per le superfici che non ne vengono danneggiate".

E nel caso particolare della "sanificazione e disinfezione delle cabine di guida degli automezzi, la Circolare dell'Istituto Superiore di Sanita AOO-ISS 12/03/2020 8293 (poi Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 del 31 marzo 2020) "raccomanda espressamente l'impiego di disinfettanti a base di alcol etilico almeno al 75% v/v".

Per quanto riguarda poi le modalità di applicazione del prodotto disinfettante nell'automezzo, "la medesima Circolare ISS raccomanda l'erogazione 'spray', che può avvenire mediante l'impiego di:

un generatore di aerosol disinfettante monouso precaricato a pressione del produttore (bombola spray propriamente detta)

un classico spruzzatore manuale di tipo riutilizzabile, riempito di volta in volta con il liquido disinfettante una pompa manuale di nebulizzazione del disinfettante, a medio-alta capacità".

Si segnala che, tuttavia, lo stesso Istituto Superiore di Sanita "in un successivo foglio informativo del 3 aprile 2020, indica la possibilità di sanificare le superfici interne dell'automezzo anche mediante panni in microfibra monouso imbevuti di disinfettante a base alcolica".

Rimandiamo alla lettura del documento che riporta un approfondimento sui disinfettanti alternativi all'alcol etilico.

La procedura di sanificazione straordinaria degli automezzi.

La procedura di sanificazione straordinaria degli automezzi deve indicare che se l'automezzo aziendale "è stato impiegato da:

- soggetti positivi al tampone per la diagnosi del coronavirus COVID-19;
- soggetti positivi ad eventuali test rapidi autorizzati per la diagnosi del coronavirus COVID-19;
- soggetti classificabili come 'persone sintomatiche in azienda' di cui al punto 11 del Protocollo Condiviso 14 marzo 2020;
- altri eventuali soggetti non meglio specificati, cautelativamente individuati dai responsabili aziendali come possibili portatori di un pericolo di contagio COCID-19;

Occorre procedere, come previsto dal punto 4 del Protocollo Condiviso 14 marzo 2020, alla sanificazione straordinaria dell'automezzo, che avverrà preferibilmente mediante l'intervento in sito di un'impresa specializzata e che, in ogni caso, dovrà essere eseguita nel rispetto delle disposizioni della Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020".

Si indica poi che "una sanificazione approfondita dell'automezzo, da affidarsi a soggetti professionali (officine specializzate, ditte di sanificazione, centri di lavaggio, ecc..), è altresì necessaria alla prima consegna del veicolo all'assegnatario aziendale da parte, ad esempio, della concessionaria o del centro di autonoleggio. Analoga procedura deve essere seguita in caso di riconsegna dell'automezzo all'azienda dopo la permanenza presso un'officina di manutenzione o, comunque, presso terzi".

In tutti questi casi – continua il documento – "è opportuno che gli interventi di sanificazione contemplino sempre, come da indicazioni ISS del 3 aprile 2020, la sostituzione o la bonifica antivirale dei filtri dell'impianto di condizionamento di bordo, unitamente alla disinfezione delle rispettive tubazioni interne e

bocchette di diffusione dell'aria dell'abitacolo. Al termine di tali interventi, inoltre, è opportuno farsi rilasciare dal soggetto bonificatore un certificato di sanificazione COVID-19 del veicolo che attesti l'utilizzo di procedure e disinfettanti efficaci contro il coronavirus SARS-CoV-2".

Le raccomandazioni per l'impiego di automezzi condivisi

Concludiamo riportando alcune raccomandazioni in caso di utilizzo condiviso di automezzi aziendali da parte di lavoratori o turni/gruppi di lavoro altrimenti segregati, utili a "prevenire la diffusione all'interno dell'abitacolo o della cabina di guida dell'agente patogeno SARS-CoV-2 e, quindi, il contagio infettivo: interdire l'uso di un automezzo condiviso:

- a coloro che hanno avuto notizia della propria positività all'infezione COVID-19;
- a coloro che manifestano sintomi COVID-19, ivi inclusa una temperatura corporea ≥ 37,5°C;
- a coloro che hanno avuto contatti da meno di 14 giorni con persone positive all'infezione COVID-19 oppure con persone che hanno manifestato sintomi correlati all'infezione COVID-19;

utilizzare l'automezzo ad uso condiviso solo nei casi strettamente necessari ed inevitabili;

sconsigliarne l'utilizzo ai soggetti particolarmente vulnerabili in caso di infezione COVID-19;

prima di entrare nell'automezzo procedere alla sua sanificazione speditiva" (come descritto nel documento);

"nel caso in cui sia indispensabile ospitare a bordo di un'autovettura un passeggero (fattispecie fortemente sconsigliata), questi deve obbligatoriamente prendere posto sul sedile posteriore destro; non è consentito ospitare due o più passeggeri;

viaggiare ogni qualvolta possibile con i finestrini dell'automezzo ad uso condiviso aperti;

non utilizzare mai gli impianti di ventilazione e condizionamento dell'automezzo ad uso condiviso;

durante l'impiego dell'automezzo ad uso condiviso il conducente alla guida e l'eventuale passeggero devono indossare costantemente una mascherina chirurgica oppure una maschera filtrante UNI EN 149 FFP2 o FFP3 senza valvola respiratoria oppure una maschera filtrante UNI EN 149 FFP2 o FFP3 con valvola respiratoria e sovrapposta mascherina chirurgica;

non toccarsi mai naso, bocca e occhi quando ci si trova all'interno dell'automezzo ad uso condiviso; lavarsi e igienizzarsi le mani con apposita soluzione idroalcolica prima di entrare nell'automezzo ad uso condiviso e subito dopo usciti; a tale scopo un erogatore di soluzione idroalcolica deve essere sempre

usare i guanti usa e getta della stazione di servizio durante le operazioni di rifornimento carburante; prima dell'utilizzo dell'automezzo ad uso condiviso accertarsi preliminarmente di eventuali ulteriori limitazioni imposte a livello locale dalle disposizioni di bioemergenza regionali e/o comunali".

Ricordiamo, in conclusione, che la nuova versione del documento riporta, tra le atre cose, anche un focus sull'ozono.

Fonte: www.puntosicuro.it - vedi all.sic.4

disponibile nel veicolo;

Linee guida Impianti Condizionamento e Covid-19

Linee guida atte a garantire il corretto utilizzo e funzionamento degli impianti di ventilazione e condizionamento dell'aria.

I meccanismi primari per prevenire la trasmissione del coronavirus si fondano come noto su regolari e accurati lavaggi delle mani con sapone e acqua calda per almeno 20 secondi, insieme alla stretta osservanza delle regole di distanziamento sociale e al fatto di rimanere a casa. La diluizione dell'aria contaminata riduce il rischio derivante da tale contaminazione, pertanto si consiglia di impostare qualsiasi sistema di ventilazione o di condizionamento esistente, che normalmente funziona in modalità di ricircolo, nella modalità a piena aria esterna, se tale sistema necessita di funzionare e non può essere spento. In questo momento il potenziale beneficio per la salute pubblica ottenibile con questo accorgimento ha maggiore importanza rispetto alla penalizzazione causata dalla riduzione dell'efficienza energetica conseguente al mancato ricircolo dell'aria. In tutti i casi un'analisi dei rischi dovrebbe essere prevista.

Qualsiasi contaminante dell'aria può essere ridotto attraverso una filtrazione efficiente dell'aria, una manutenzione regolare e una adeguata pulizia del sistema di ventilazione così come previsto dalle indicazioni normative e dalle buone pratiche operative.

MISURE OPERATIVE DA OSSERVARE

Sono state sollevate domande in merito a quali misure speciali dovrebbero essere adottate in questo momento quando si affrontano le attività di manutenzione, la sostituzione o la pulizia dei filtri, ecc. È importante sottolineare che molte misure che dovrebbero essere adottate sono pratiche standard e dovrebbero essere sempre prese, non solo durante l'attuale crisi pandemica.

• Dispositivi di Protezione Individuali:

I previsti DPI devono sempre essere indossati. Essi prevedono l'uso di guanti monouso, una maschera adatta alla situazione (almeno FFP2, preferibilmente FFP3), occhiali e preferibilmente una tuta monouso.

Prima di indossare qualsiasi dispositivo di protezione respiratorio aderente deve essere eseguito un test di adattamento facciale. È importante notare che se il tipo di dispositivo disponibile non è quello ottimale a causa della mancanza di forniture, è necessario completare ulteriori test di adattamento facciale.

· Considerazioni generali

In base al tipo di impianto o ambiente considerato:

- Normalmente funziona in depressione o in sovrapressione?
- Lo spegnimento delle ventole crea un problema nell'area dove opera il tecnico della manutenzione in quanto sta potenzialmente attirando aria sporca verso di lui o nel condotto/apparecchiatura quando i pannelli di accesso vengono aperti o rimossi?
- L'aria può ugualmente essere movimentata attraverso l'impianto mentre i filtri vengono rimossi?

Spegnere le ventole prima di aprire gli sportelli del pannello di accesso per rimuovere i filtri consentendo l'interruzione del flusso d'aria e permettendo una compensazione della pressione. L'aria non dovrebbe fluire attraverso l'impianto senza gli appositi filtri correttamente posizionati e il manutentore non dovrebbe esporsi a nessuna corrente di aria non filtrata che fluisce attraverso o verso l'impianto

• Filtri usa e getta (comunemente usati nelle unità di trattamento aria, ecc.)

Dovrebbero essere maneggiati, quando possibile, dal telaio di cartone mentre il dispositivo filtrante deve essere lasciato intatto. Devono essere maneggiati con cura per evitare il distaccamento delle particelle di particolato dal dispositivo filtrante.

I filtri devono essere immediatamente posti in un contenitore chiuso per evitare la dispersione di eventuali particelle.

I contenitori devono essere chiusi saldamente prima di essere movimentati.

Al momento, e se possibile, i filtri devono essere lasciati per almeno 72 ore in un'area di stoccaggio sicura prima di essere smaltiti.

• Filtri in plastica lavabili (tipici dei moderni impianti di condizionamento):

Dovrebbe essere maneggiati, quando possibile, attraverso i bordi del telaio mentre il mezzo filtrante deve essere lasciato intatto. Devono essere maneggiati con cura per evitare il distaccamento delle particelle di particolato dal dispositivo filtrante.

I filtri devono essere immediatamente chiusi in un contenitore e portati in una zona di lavaggio sicura.

I filtri devono essere lavati con acqua calda e sapone per almeno 20 secondi in linea con le raccomandazioni per il lavaggio delle mani come misura preventiva.

I filtri devono essere asciugati prima di essere reinseriti nell'apparecchiatura.

• Igiene personale

Per quanto riguarda il lavaggio delle mani, lo smaltimento o la conservazione delle tute, ecc. le procedure di pulizia raccomandate devono sempre essere seguite al completamento di ogni fase di lavoro e prima di lasciare il luogo in cui si è operato. In particolare, non si devono maneggiare filtri puliti con gli stessi guanti con cui sono stati rimossi i filtri sostituiti per ridurre al minimo qualsiasi rischio di contaminazione incrociata.

In qualsiasi caso il personale si deve riferire alle norme nazionali e contattare la propria associazione nazionale per eventuali domande.

Fonte: AREA - l'Associazione Europea che rappresenta 26 Associazioni nazionali dei Tecnici del Freddo- ATF - Associazione Italiana dei Tecnici del Freddo. Vedi all.5

Attività di sanificazione emergenza COVID-19.

Documento orientativo per l'emergenza COVID-19.

Il presente documento intende sintetizzare una linea di buona prassi operativa che, allo stato, abbia come riferimento le disposizioni contenute nella Decretazione governativa, le Ordinanze Regionali e le indicazioni emesse dagli Istituti competenti, in primis dall'Istituto Superiore di Sanità.

Le indicazioni sono essenzialmente rivolte alle Imprese, interpretando ed individuando competenze e requisiti specifici.

Naturalmente il presente documento si caratterizza anche per la necessaria temporaneità, dal momento che l'evoluzione delle conoscenze, l'alternarsi delle disposizioni e la progressione della Decretazione conseguente all'epidemia COVID-19 possono introdurre elementi e circostanze atte alla integrazione e/o modifica delle attuali indicazioni.

L'attuale normativa in materia è riconducibile alla successione della Legge n. 82/94, D.M. n. 274/97 e Legge n. 40/2007 per quanto inerisce le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.

I servizi di "sanificazione" generalmente consistono in una successione di azioni prima di pulizia e quindi di disinfezione e/o disinfestazione, eseguibili sia da Imprese di pulizia che da Imprese di Disinfestazione e Derattizzazione, e sono fornibili soltanto dalle Imprese regolarmente iscritte alla competente Camera di Commercio, nel Registro provinciale delle Imprese istituito dalla Legge 82/1994 e dal D.M. 274/1997 per le singole specifiche attività alle lettere c-d-e.

È assolutamente evidente come il senso del termine "sanificazione" utilizzato nella decretazione d'urgenza in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sia da interpretare tenendo conto della eccezionale e gravissima situazione nella quale è irresponsabile introdurre speciosi cavilli tendenti a tutelare interessi di bottega senza rendersi conto di come sia necessario mettere in campo tutte le strutture operative possibili, ma al tempo stesso occorre avere riferimento alla normativa esistente, per mantenere un livello quantomeno accettabile dei servizi ed evitare l'assalto indiscriminato di una moltitudine di improvvisatori.

La periodicità ed il numero degli interventi richiesti, come indicato all'allegato 5 punto 2 delDPCM 10.04.2020, comporta un impegno massiccio e continuo, di carattere eccezionale e temporaneo per il quale occorre la partecipazione di tutte le strutture possibili, ma regolarmente registrate ed è importante salvaguardare gli utenti pubblici e privati dall'assalto di una moltitudine di improvvisatori.

fonte: AIDPI

Emergenza Coronavirus, aggiornato l'elenco dei dispositivi di protezione individuale validati dall'Inail.

Per ciascun dpi riporta la data di validazione, la tipologia di prodotto, il nominativo della ditta produttrice/ importatrice documento, che sarà aggiornato periodicamente, per ciascun dpi riporta la data di validazione, la tipologia di prodotto, il nominativo della ditta produttrice/importatrice e un'immagine, se disponibile

Disponibile online l'elenco dei dispositivi di protezione individuale (dpi) – occhiali, visiere, semimaschere, indumenti di protezione, guanti e calzari – validati positivamente dall'Inail in attuazione dell'art. 15, comma 3, del decreto Cura Italia dello scorso 17 marzo, che ha attribuito questa funzione all'Istituto in via straordinaria fino al termine dell'emergenza Covid-19, in deroga alle procedure ordinarie.

L'elenco, che sarà periodicamente aggiornato con l'inserimento dei nuovi dpi validati, per ciascun dispositivo riporta la data di validazione, la tipologia di prodotto, il nominativo del produttore e/o dell'importatore con la regione/nazione di riferimento, e un'immagine, se disponibile.

La lista si riferisce esclusivamente ai dpi validati dall'Inail sulla base della documentazione trasmessa dal produttore/importatore. La validazione in deroga dell'Istituto riguarda, infatti, soltanto i singoli modelli di dpi presi in considerazione e non può essere estesa in alcun modo all'intera produzione/importazione di altri dispositivi, anche della stessa serie, da parte delle imprese presenti nell'elenco.

Alla data del 20 aprile, su un totale di 3.012 messaggi di posta elettronica certificata pervenuti all'indirizzo dedicato dpiart15@postacert.inail.it, la task force multidisciplinare dell'Inail, composta da circa 40 persone con diverse professionalità tecniche e amministrative, ha processato a livello tecnico circa 1.700 pratiche, 62 delle quali sono state validate positivamente.

Per chiarire tutti i dubbi legati all'iter di validazione dei dpi, sono state anche aggiornate le Faq che rispondono alle domande più frequenti sulla procedura e sulle caratteristiche dei dispositivi che possono essere validati dall'Istituto.

Faq di carattere generale Aggiornamento: 23 aprile 2020 Documento Word – Vedi all.6

Elenco dpi validati Aggiornamento: 4 maggio 2020 (.word) - Vedi all.7

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall'Arch. Gaetano Buttaro.

Chiuso in data 30/05/2020